

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia

(2001/C 240 E/20)

COM(2001) 277 def. — 2001/0112(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 23 maggio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione, prima di presentare la presente proposta, ha consultato il Comitato economico e finanziario.
- (2) Nella Repubblica federale di Jugoslavia e nella Repubblica serba si sono registrati cambiamenti politici che hanno portato all'instaurazione di nuovi governi democratici e la Repubblica federale di Jugoslavia sta compiendo sforzi notevoli per instaurare un'economia di mercato funzionante.
- (3) Nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, che costituisce il quadro per le relazioni dell'UE con i paesi della regione in questione, è auspicabile sostenere gli sforzi per assicurare un ambiente politico ed economico stabile nella Repubblica federale di Jugoslavia, in vista dell'instaurazione di relazioni di piena cooperazione con la Comunità.
- (4) L'assistenza finanziaria della Comunità può contribuire positivamente ad avvicinare la Repubblica federale di Jugoslavia alla Comunità.
- (5) La Repubblica federale di Jugoslavia ha convenuto con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) una prima serie di misure di stabilizzazione e di riforma con il sostegno di un accordo di *stand-by* di durata annuale relativo alle rate di credito superiore.
- (6) La Repubblica federale di Jugoslavia ha concordato con la Banca mondiale una serie di misure di adeguamento strutturale sostenute da strumenti nel quadro degli «Structural Adjustment Loans and Credits» a condizioni particolarmente agevolate nel settore della riforma della finanza pubblica e in quello della privatizzazione delle banche e delle imprese.
- (7) Le autorità della Repubblica federale di Jugoslavia hanno presentato richiesta di assistenza finanziaria alle istituzioni finanziarie internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali.
- (8) Al di là dei finanziamenti che potrebbero essere prevedibilmente messi a disposizione da parte dell'FMI e della

Banca mondiale, resta da coprire un consistente fabbisogno di finanziamento residuo nei mesi a venire, al fine di rafforzare le riserve valutarie del paese e di sostenere gli obiettivi politici del programma di riforme del governo.

- (9) Le autorità della Repubblica federale di Jugoslavia si sono impegnate ad onorare tutti gli obblighi finanziari che la totalità degli enti pubblici del paese ha ancora in sospeso nei confronti della Comunità europea e della Banca europea per gli investimenti, nonché ad assumersi la responsabilità — tramite garanzia — degli obblighi non ancora maturati.
- (10) La concessione di assistenza finanziaria comunitaria alla Repubblica federale di Jugoslavia è uno strumento atto ad alleggerire i vincoli finanziari esterni che gravano sul paese, a sostenere la bilancia dei pagamenti e rafforzare le riserve valutarie del paese.
- (11) La Repubblica federale di Jugoslavia è temporaneamente ammessa dalla Banca mondiale a beneficiare di prestiti e linee di credito a condizioni particolarmente vantaggiose.
- (12) L'assistenza finanziaria della Comunità, sotto forma di una combinazione di prestito a lungo termine e contributo a fondo perduto, è una misura adeguata per sostenere la bilancia dei pagamenti e contribuire ad alleviare i vincoli finanziari esterni che gravano sul paese nelle attuali circostanze estremamente difficili.
- (13) L'inclusione nell'assistenza di una componente costituita da un contributo a fondo perduto non pregiudica i poteri dell'Autorità di bilancio.
- (14) È opportuno che la presente assistenza sia gestita dalla Commissione in consultazione con il Comitato economico e finanziario.
- (15) Per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede alla Repubblica federale di Jugoslavia assistenza finanziaria sotto forma di un prestito a lungo termine e di un contributo a fondo perduto al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e di rafforzare le riserve valutarie del paese.

2. La componente «prestito» della presente assistenza ammonta ad un importo massimo in conto capitale di 180 milioni di EUR, con una durata massima di 15 anni. A tal fine, la Commissione è abilitata a contrarre prestiti a nome della Comunità europea per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione della Repubblica federale di Jugoslavia attraverso la concessione di un prestito alla medesima.

3. La componente «contributo a fondo perduto» della presente assistenza consiste in un importo massimo di 120 milioni di EUR.

4. L'assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in stretta consultazione con il Comitato economico e finanziario, secondo criteri conformi ai termini degli accordi conclusi tra l'FMI e la Repubblica federale di Jugoslavia.

5. L'assistenza è erogata dopo che la Repubblica federale di Jugoslavia avrà onorato per intero gli obblighi finanziari di tutti gli enti pubblici del paese ancora in essere nei confronti della Comunità europea e della BEL, e dopo che avrà assunto la responsabilità — tramite garanzia — degli obblighi non ancora maturati.

Articolo 2

1. Previa consultazione del Comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità della Repubblica federale di Jugoslavia le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

2. La Commissione verifica, ad intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario e in stretto coordinamento con l'FMI, che la politica economica della Repubblica federale di Jugoslavia sia conforme agli obiettivi del prestito in oggetto e che le condizioni cui questo è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

1. Le componenti «prestito» e «contributo a fondo perduto» sono messe a disposizione della Repubblica federale di Jugoslavia in almeno due rate. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, la prima rata viene svincolata subordinatamente all'assolvimento di tutte le obbligazioni finanziarie in sospeso della Repubblica federale di Jugoslavia nei confronti della Comunità e della Banca europea per gli investimenti ed alla conclusione di un accordo tra la Repubblica federale di Jugoslavia e l'FMI su un programma macroeconomico sostenuto da un accordo relativo alla rata superiore di credito.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, la seconda quota ed eventuali quote successive sono svincolate subordinatamente alla soddisfacente messa in atto del programma di aggiustamento e di riforme della Repubblica federale di Jugoslavia e almeno tre mesi dopo lo svincolo della prima.

3. I fondi sono versati alla Banca nazionale della Repubblica federale di Jugoslavia.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Repubblica federale di Jugoslavia decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta della Repubblica federale di Jugoslavia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Repubblica federale di Jugoslavia.

5. Il Comitato economico e finanziario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione scade il 30 giugno 2003.

ALLEGATO

RISORSE DI BILANCIO NECESSARIE PER GLI ACCANTONAMENTI AL FONDO DI GARANZIA NEL 2001 E MARGINE FIGURATIVO NEL QUADRO DELLA RISERVA PER PRESTITI E GARANZIE A FAVORE DI PAESI TERZI

(in milioni di euro)

Operazioni	Base di calcolo ⁽¹⁾	Accantonamenti al Fondo ⁽²⁾	Margine di riserva	Capacità residua di prestito ⁽⁴⁾
			208,0 ⁽³⁾	2 311
<i>Operazioni decise</i>				
Assistenza legata a progetti				
BEI				
Bacino del Mediterraneo, 4° Protocollo siriano	11,3 (a)	1,01	207,0	
Mandato generale di prestito 1997-2000	10,5 (b)	0,95	206,0	
Mandato generale di prestito 2000-2007	1 857,7 (c)	167,19	38,8	
<i>Stime provvisorie</i>				
BEI				
Estensione del mandato generale di prestito alla RFI	45,5 (c)	4,10	34,8	
Mar Baltico/Azione speciale a favore della Russia	65,0 (c)	5,85	28,9	321
<i>Assistenza macrofinanziaria</i>				
Eventuale operazione a favore della RFI	180,0 (d)	16,20	12,7	141

⁽¹⁾ La base di calcolo rappresenta il 75 % (a), 70 % (b) o 65 % (c) dell'importo nominale del prestito BEI e il 100 % (d) dei prestiti di assistenza macrofinanziaria.

⁽²⁾ In base alle regole di accantonamento al Fondo stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994. A partire dall'esercizio 2000, il tasso di copertura è stato fissato al 9 %. Per le operazioni decise prima del 2000, si è proceduto all'attualizzazione del tasso di copertura dal 14 % al 9 %.

⁽³⁾ Importo della riserva nel 2001 secondo le prospettive finanziarie.

⁽⁴⁾ Per prestiti con garanzia del 100 %.